

Tribunale Ordinario di Palermo Sezione Prima Civile Verbale di udienza

L'anno 2016 il giorno 07 del mese di marzo alle ore 14,25 innanzi al GOT dr. Livio Fiorani, nel procedimento iscritto al nº 5781 / 2015 r.g. pendente

tra

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI

E' presente per parte opponente l'avv. SANACORE MARIO, il quale insiste in ricorso; formula richiesta di liquidazione dei compensi come da notula della quale chiede di produrre copia di cortesia e che si riserva di trasmettere in data odierna tramite SIAMM;

il Giudice

provvede come di seguito: visti gli artt. 702 bis e segg. c.p.c.,

osserva:

con ricorso depositato in data 24.04.2015 l'opponente chiedeva l'annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani nella seduta dell'11.02.2015 (prot. n° TP 663/2014) e notificato il giorno 14.04.2015, che ne aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Richiedeva, quindi: 1) il riconoscimento dello *status* di rifugiato; 2) in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria; 3) in ulteriore subordine la protezione umanitaria.

A sostegno delle spiegate domande il ricorrente esponeva: di aver "abbandonato il Gambia perché era sottoposto a regime di carcerazione e per il fondato timore di essere ucciso dalle autorità gambiane; che in particolare l'opponente riferiva, con dovizia di particolari, che la causa della sua detenzione era dovuta alla sua parentela con il Colonello Ndour Cham. In particolare il Ndour Cham era lo zio del ricorrente, fratello del padre; che il Colonello, a seguito della morte del padre del richiedente, si era occupato dell'educazione e del mantenimento economico di quest'ultimo; che il Colonello Cham, come si evince da organi di stampa internazionali, nel marzo del 2006 ha tentato un colpo si stato nei confronti del presidente Jammeh; che ha seguito del tentato golpe lo zio fuggiva in Senegal per evitare di essere arrestato; che il richiedente, veniva individuato come un possibile informatore in merito agli spostamenti dello zio ed alle attività dello zio. che per le motivazione esposte il richiedente veniva incarcerato dal 2006 fino al 2012 e subiva maltrattamenti e violenze di vario genere: denti asportati, frattura delle braccia, violenze fisiche diffuse e lavori forzati; che il ricorrente affermava di essere riuscito a scappare, nel mentre svolgeva i lavori forzati, a seguito della distrazione delle guardie preposte al suo controllo e di essere espatriato peregrinando per diversi stati africani fino a giungere in Libia da dove si imbarcava alla volta dell'Italia".

Il Ministero dell'Interno (rectius: la Commissione Territoriale) non si costituiva; la causa, istruita in via documentale, veniva assunta in riserva all'udienza ut supra indicata.

Il ricorso è ammissibile in quanto tempestivamente proposto.

La Commissione Territoriale ha rigettato la richiesta principale del ricorrente ritenendo la storia narrata non credibile ed, in particolare: "risulta superficiale, non sufficientemente circostanziato, non supportato da documentazione e caratterizzato da un atteggiamento strumentale e reticente il racconto relativo alla presunta parentela con Ndour Cham e relative problematiche giudiziarie alla base dell'espatrio. (...) il richiedente fornisce informazioni fortemente lacunose ed errate in merito



Accoglimento totale del 07/03/2016 RG n. 5781/2015

(...): Ndour Cham non era un generale, bensì un colonnello dell'esercito. Si ritiene che le altre informazioni fornite (...) non siano riferibili ad una conoscenza diretta dovuta alla presunta dichiarata parentela, vista e considerata la risonanza della vicenda sui media locali ed internazionali"

Osserva, per converso, il Tribunale come il ricorso sia fondato e debba, pertanto, essere accolto alla luce delle considerazioni che seguono:

va preliminarmente rilevato che la valutazione demandata al Giudice ordinario, adito in sede di opposizione al diniego frapposto alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato dalla competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di (entrambi) i dati oggettivi (attinta anche in via di ragionamenti inferenziali), id est quello afferente la condizione socio-politico-normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni), senza poter ricavare sillogisticamente ed automaticamente dalla prima la seconda, per cui non ogni appartenente ad un certo gruppo risulta automaticamente un perseguitato (Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2007 n° 26822). Inoltre, sempre in via preliminare, occorre precisare che per rifugiato politico deve intendersi qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide rispondente ai criteri stabiliti dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra, quali specificati nella direttiva 2004/83/CE. In particolare, secondo l'art. 1 citato, si può chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato soltanto se nel Paese di origine sono state sofferte persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche.

Ancora, per il riconoscimento dello status di rifugiato politico occorre che l'interessato provi, anche in via indiziaria (costituita da elementi seri, precisi e concordanti, desumibili da documenti, testimonianze ed altro), la sussistenza di un reale pericolo di persecuzione nel Paese da cui egli proviene: colui che chiede lo status di rifugiato ha l'onere di allegare motivi specifici della gravità del suo timore di persecuzione personale e diretta, fornendo al riguardo elementi di prova, atteso che "pur potendosi ammettere che l'onere della prova dei requisiti fondanti lo "status" di rifugiato sia da valutare con minor rigore, poiché tanto più grave risulta la persecuzione tanto minore è la possibilità per lo straniero di fornirla, chi intende chiedere il riconoscimento del predetto "status" deve provare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente" (Cass Civ, n° 26278/2005).

In buona sostanza la valutazione demandata al Giudice ordinario, adito in sede di opposizione al diniego frapposto alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato dalla competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di (entrambi) i dati oggettivi (attinta anche in via di ragionamenti inferenziali), id est quello afferente la condizione socio-politico-normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni), senza poter ricavare sillogisticamente ed automaticamente dalla prima la seconda, per cui non ogni appartenente ad un certo gruppo risulta automaticamente un perseguitato (Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2007 nº 26822).

Ciò premesso e considerato che, per come evidenziato dalla stessa Commissione nel provvedimento impugnato, risulta documentato un tentativo di golpe in Gambia, sventato nel marzo 2006 ed a capo del quale sarebbe risultato il Capo di Stato Maggiore, colonnello Cham (fuggito in Senegal, mentre altri presunti cospiratori sono stati arrestati e processati per tradimento), il Tribunale non ritiene di condividere le considerazioni formulate dalla Commissione in ordine alla non attendibilità dell'opponente: a tale conclusione l'Amministrazione è giunta in ragione della ravvisata erroneità delle informazioni rese (con specifico riferimento al grado dello zio del ricorrente), nonché della condotta ritenuta



Firmato Da : FIORANI LIVIO Ernesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 783b8

reticente e non collaborativa in relazione al riferito arresto ed alla successiva detenzione carceraria, finanche assumendo che "durante l'audizione non si è rilevata alcuna connotazione emotiva che possa far ritenere verosimile un forte disagio nel descrivere ed affrontare tali presunte esperienze".

Contrariamente a tale assunto, tuttavia, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione "del beneficio del dubbio" in favore dell'opponente: sulla scorta dei criteri che presiedono all'onere probatorio ut supra richiamati, non può non ritenersi come la pluralità di elementi a favore sia, quantomeno, di rilievo e peso paritario rispetto a quelli sfavorevoli.

Ed invero:

trascurabile appare l'erronea indicazione del grado rivestito nell'esercito da parte dello zio del ricorrente, anche tenuto conto del modesto – se non che inesistente – livello culturale di quest'ultimo (il quale ha riferito di non avere avuto la possibilità di andare a scuola a causa della contrarietà del padre ed avere frequentato solo una scuola coranica);

il ricorrente ha mostrato dei segni delle torture subite (denti strappati, segni sulla

fronte e sulle gambe), compatibili con la riferita, lunga detenzione;

appare, ancora, compatibile con la feroce reazione seguita al tentativo di colpo di Stato che i prossimi parenti del colonnello possano essere stati incarcerati per acquisirne informazioni sul luogo in cui lo stesso ebbe a ripararsi;

la descrizione della vita carceraria, per quanto non particolarmente approfondita, non appare neppure del tutto generica e, per converso, compatibile con una situazione di deprivazione divenuta routinaria;

le modalità della fuga (avvenuta in occasione dell'esecuzione di lavori forzati nei

campi) appaiono complessivamente plausibili.

Alla luce di quanto sopra, per quanto non possa del tutto escludersi che il ricorrente abbia ritenuto di sfruttare la omonimia con il summenzionato colonnello per ottenerne dei benefici ai fini della positiva valutazione della domanda, ritiene il decidente come la vicenda personale prospettata possa complessivamente ritenersi (in forza dei richiamati criteri di ripartizione dell'onere probatorio) sufficientemente credibile, con conseguente riconoscimento dell'invocata forma di protezione.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in relazione all'esito complessivo della lite. P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo - Sezione I Civile, in persona del Giudice Onorario, dr. Livio Fiorani, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, in accoglimento del ricorso proposto da in data 24.04.2015, riconosce a quest'ultimo lo status di rifugiato; compensa integralmente le spese del giudizio; provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione delle competenze in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 83, comma III bis, dPR 115 / 2002

chiuso 15,20

Il Giudice Onorario (Livio Fiorani)